

Sicurezza cantieri, allarme per il Giubileo

Dal 15 al 30 giugno la task force per la sicurezza nel lavoro ha ispezionato 116 aziende impegnate a Roma nei lavori per il Giubileo, e solo due sono risultate in regola. L'allarme è stato lanciato dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Caron, il quale ha annunciato anche che il ministero ha assunto 400 nuovi ispettori e che per altri 100 si sta ultimando il concorso. «Il grande numero di infortuni - ha detto Caron - ci impone di alzare il livello

di sicurezza, da una parte con la prevenzione e dall'altra facendo emergere il lavoro nero con strumenti e regole non più eludibili». Quanto ai risultati dei controlli finora svolti sia con la task force ministero-carabinieri, sia con i 15 gruppi ispettivi interdisciplinari (ministero, Inps, Inail, Finanza, Carabinieri e As) «emergono dati molto preoccupanti - ha spiegato Caron -. La media è di tre violazioni per cantiere. In particolare la task force ha ispezionato 116 aziende, trovandone in regola soltanto due. Tutte irregolari sono risultate le 37 imprese edili ispezionate. Complessivamente - ha concluso - su 511 lavoratori, 311 sono risultati a nero. Sono stati messi sotto sequestro 11 cantieri su 212 ispezionati e sono stati scoperti 457 lavoratori irregolari su un totale di 2.230».



3

Il caso

«Il testo approvato al Senato stravolge le intese precedenti, e la cooperativa diventa addirittura controparte dei soci»

Soci lavoratori, vincoli o diritti? Legacoop contro la nuova legge

IVANO BARBERINI*

Il testo del disegno di legge sul socio lavoratore predisposto dalla Commissione Lavoro del Senato non va bene. Stravolge quello presentato dal Governo, a suo tempo definito con il concorso delle Parti sociali interessate; non fornisce le necessarie certezze giuridiche, ignora il ruolo imprenditoriale dei soci lavoratori; limita drasticamente l'autonomia statutaria ed aggrava i costi amministrativi delle cooperative. Era sperabile che in una fase economica che richiede un impegno straordinario per promuovere nuova imprenditorialità ed occupazione si valorizzasse di più l'esperienza cooperativa e la si rendesse più accessibile. Si sta invece giungendo ad un risultato opposto, negando l'originalità del lavoro in cooperativa e il suo coinvolgimento nel processo di flessibilizzazione che sta caratterizzando il mercato del lavoro. Attenzione: originalità e flessibilità del lavoro cooperativo non significano precariato ed elusione delle regole. Contrariamente a quanto affermato da più parti, infatti, le relazioni industriali all'interno del movimento cooperativo organizzato sono da sempre tra le più avanzate e coraggiose. Le retribuzioni erogate sono mediamente superiori rispetto a quelle dei concorrenti e l'esercizio dei diritti sindacali è una prerogativa anche dei soci lavoratori. È sufficiente scorrere i contenuti del Protocollo del 1990 tra Sindacati e Centrali cooperative per trovare conferma di queste affermazioni.

Analizzando più specificamente il testo, colpisce, in primo luogo, che i commentatori non abbiano colto una rilevante novità del provvedimento, contenuta tra l'altro già nel Disegno governativo: l'obbligo, per le cooperative, di corrispondere ai soci lavoratori una remunerazione pari a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. È una norma importante, perché è la prima volta che si introduce nell'ordinamento giuridico italiano un tale principio. Anche se le nostre cooperative da sempre fanno riferimento ai CCNL, questa norma può essere utile per combattere la cooperazione spuria, il lavoro nero e sommerso e indurre quindi l'insieme del mondo imprenditoriale a processi di trasparenza e di corretto confronto sul mercato.

Il testo originario del Governo era riuscito a trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di tutelare e salvaguardare i diritti del socio lavoratore nella sua qualità di prestatore d'opera - legittimando peraltro la presenza e il ruolo del sindacato - e quella di valorizzare la sua funzione imprenditoriale. Come è noto, il socio lavoratore concorre all'attività e alla gestione della cooperativa, alla formazione del capitale di ri-

LA COOPERAZIONE IN ITALIA

Cooperative aderenti	Soci	Fatturato (in miliardi)	Addetti	Massa fiduciaria BCC*	Fondi intermediari BCC*
39.220	7.840.353	98.704	441.776	98.261 mld	135.500 mld

(dati '97) * Banche di Credito Cooperativo

I numeri di Legacoop

(dati '98)

Settori	Cooperative	Soci	Occupati	Fatturato (in mld)
Agricoltura	1.323	277.145	19.260	8.645
Pesca	250	20.500	2.900	1.145
Produzione e lavoro	1.020	30.850	34.650	9.060
Servizi e turismo	3.000	115.000	125.000	7.500
Consumatori	230	3.610.000	36.000	14.560
Dettaglianti	15	5.650	3.240	6.350
Culturali	602	14.500	2.500	605
Abitazione	2.500	435.000	1.700	2.190
Altre attività	1.270	10.500	1.450	1.005
TOTALE	10.210	4.519.145	226.700	51.080



INFO

8 milioni di soci e 440mila addetti

Secondo i dati riferiti al 1997 i soci aderenti alle cooperative che fanno capo alle tre centrali (Legacoop, Confcooperative e Agci) sono oltre 7 milioni e 800mila, 441mila invece il numero degli addetti. Il fatturato complessivo raggiunto dalle cooperative rappresentate (39.220) sempre nel '97 raggiungeva quota 98.700 miliardi. Buona parte di queste cifre vanno riferite alla Legacoop che (dati '98) rappresentava ben 10.210 cooperative associate che corrispondono a 4,5 milioni di soci, 226.700 dipendenti e ad un fatturato pari a 51.060 miliardi di lire.

schio, e tale sua funzione è destinata a crescere anche alla luce del dibattito e dei provvedimenti che si annunciano in materia di riforma del diritto societario.

Il testo predisposto dalla Commissione Lavoro rompe tale equilibrio, configurando la cooperativa addirittura come una controparte dei soci. Infatti, esso equipara in tutto e per tutto il socio lavoratore al lavoratore dipendente senza, peraltro, garantirgli i corrispondenti istituti di sostegno al reddito e all'occupazione; ne comprime ogni funzione imprenditoriale e ne riduce ogni capacità di decisione assembleare. Limita drasticamente ogni autonomia statutaria e regolamentare, in quanto obbliga la cooperativa a dotarsi di un regolamento - ai fini della disciplina dei rapporti di lavoro - coincidente con il

CCNL. Sopprime la facoltà, prevista dall'originario DDL ed affidata alla potestà assembleare, di poter governare con le necessarie flessibilità, secondo procedure regolamentari che coinvolgono anche i Sindacati, i periodi di crisi e di avviamento. È appena il caso di ricordare che

ciò è previsto, e da tempo, per tutte le altre società. Non si comprende poi perché si voglia impedire, in caso di contrasto tra singoli soci e cooperativa, una possibile soluzione attraverso procedure arbitrali, né per quale ragione non si espliciti con chiarezza la competenza del Tribunale nel definire le controversie in materia di rapporti associativi.

Infine, esattamente in senso contrario a quanto previsto dal Governo, la Commissione estende i compiti della vigilanza sulle cooperative

anche alle materie di diritto del lavoro. Non si considera con questa scelta che l'istituto della vigilanza ha il solo scopo di accertare l'esistenza e il rispetto dei requisiti mutualistici da parte delle cooperative. Per il resto, l'impresa cooperativa è sottoposta agli stessi controlli delle altre imprese.

In attesa che l'Assemblea del Senato proceda nell'iter legislativo, c'è da augurarsi una riflessione pacata ed attenta da parte di tutte le forze sociali e politiche interessate. Il movimento cooperativo si è battuto perché si arrivasse alla predisposizione di un DDL governativo che desse certezza alla cooperazione di lavoro. È indispensabile pervenire ad una positiva conclusione della vicenda che apra una nuova stagione cooperativa, non annullando la specificità ma valorizzandola per dare un contributo aggiuntivo al rilancio dell'occupazione e dello sviluppo.

* presidente Lega nazionale cooperative e mutue

IL PUNTO

Una polemica violentissima

La nuova legge sul socio lavoratore ha scatenato subito una violentissima polemica. Dopo l'approvazione da parte della Commissione lavoro del Senato a dar voce al malumore del settore è stato per primo il presidente di Legacoop Ivano Barberini. Che in una intervista sull'Unità del 17 luglio ha sostenuto di trovarsi di fronte ad una «decisione assurda: così - ha spiegato - si vuole uccidere la cooperazione». Il suo pensiero ora è ripreso e meglio argomentato nell'articolo che pubblichiamo in questa pagina. Sempre sull'Unità, il giorno 22, a Barberini ha replicato il presidente della Commissione lavoro del Senato, Carlo Smuraglia, il quale in particolare ha sostenuto che le cooperative non possono non essere assoggettate alle stesse norme generali che regolano le altre imprese. Difendendo in particolare la scelta di fondo del provvedimento: quella di separare il ruolo di socio da quello di prestatore d'opera della coop stessa. Mentre per quanto riguarda le intese raggiunte tra le parti sociali Smuraglia ha sostenuto il pieno diritto del Parlamento di dire la sua sulla materia.

Ecco alcuni degli articoli principali del disegno di legge sul socio lavoratore approvato nei giorni scorsi al Senato.

Articolo 1 (Soci lavoratori di cooperativa)
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa

IL DOCUMENTO

Ecco gli articoli principali del «ddl» votato al Senato

stessa.
3. I soci lavoratori di cooperativa stabiliscono con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, nonché tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Articolo 2 (Libertà sindacale del socio lavoratore di cooperativa)
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con

esclusione dell'art. 18 ogni volta che venga a cessare - col rapporto di lavoro - anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19/9/94 n. 476 e successive modifiche e quelle previste dal decreto legislativo 14/8/96 n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei relativi diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

Articolo 3 (Trattamento economico)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970,

n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese nello stesso anno di attività lavorativa.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del

capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 7 (Regolamento interno)
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'Assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro 30 giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subor-

dinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i lavori atipici;
d) attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare - all'occorrenza - un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali; siano altresì previsti, la possibilità di riduzione temporanea del trattamento economico integrativo di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 3 della presente legge; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili; l'alternativa - nei periodi di crisi - tra la riduzione dei trattamenti economici integrativi e l'utilizzo dei benefici derivanti dalle leggi per il mantenimento dell'occupazione e la garanzia del salario.
2. Salvo quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. In caso di violazione di questa disposizione la clausola è nulla.

La Cgil: una scelta di modernità

ANDREA GIANFAGNA*

Il Senato discuterà, augurabilmente presto, il nuovo disegno di legge sulla disciplina del Socio-lavoratore. Prima di tutto è da considerare altamente positivo il fatto di avere chiuso una fase importante della discussione parlamentare con l'accordo su un testo che finalmente è sottoposto all'esame e all'approvazione parlamentare.

Sono anni che la CGIL e il movimento sindacale si battono per ottenere un provvedimento legislativo che riconosca, senza equivoci, e aderendo alle mutate realtà nel mercato del lavoro, nell'economia e nel settore cooperativo, i diritti e la funzione del socio-lavoratore nella sua duplice veste di prestatore d'opera e di partecipante della gestione e della vita della cooperativa.

Questo è stato possibile con quanto previsto dall'art. 1 del ddl ove si riconosce il ruolo insostituibile del socio lavoratore che concorre alla gestione dell'impresa partecipa all'elaborazione dei programmi di sviluppo, contribuisce al capitale sociale partecipando al rischio di impresa e mette a disposizione le proprie capacità professionali e prestazioni di lavoro in relazione al tipo di attività della Cooperazione.

Però (punto 3 dell'art. 1) il socio lavoratore stabilisce con l'adesione alla Cooperativa e successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore distinto rapporto di lavoro in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, e dall'instaurazione di questi rapporti di lavoro discendono e l'applicazione dello statuto dei lavoratori per i soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato e di parte dello stesso per altri o, altre regolamentazioni per altri ancora.

Discende altresì l'applicazione dei contratti di lavoro e dei diritti previdenziali e assistenziali e il riferimento alla magistratura del lavoro per le vertenze riguardanti i soci lavoratori. La chiave di volta del disegno di legge è l'aver individuato nell'accensione di distinti rapporti quello associativo alla cooperativa e quello di lavoro da parte del socio-lavoratore il che consente di eliminare confusione, arretratezze, vere e proprie contraddizioni nella definizione del trattamento economico e normativo e dei diritti sindacali del socio-lavoratore.

Non è possibile non ricordare queste vertenze e quanti problemi sono sorti in questi anni nella gestione dei processi di ristrutturazione per conquistare diritti che avrebbero dovuto essere pacifici per lavoratori soci di cooperative perché uguali agli altri lavoratori e quanti problemi per soci di cooperative di settori nuovi (coop sociali, coop di lavoratori di alta qualifica, informatici, progettisti, ecc.). Ora finalmente ciò potrà essere risolto con l'aver ammesso la possibilità di diversi tipi di lavoro, accanto a quello di tipo subordinato, con le relative regolamentazioni e tutele.

Inoltre è chiaro che la contrattazione collettiva può e deve intervenire, oltre che sui trattamenti economici e normativi, anche per l'esercizio dei diritti previsti dalla legge 300 tenendo conto della specificità e della peculiarità del settore.

In altri termini questa legge si muove recuperando il nuovo, stabilendo un raccordo tra legge e contrattazione e rappresenta così un potente strumento di lotta alle cooperative spurie responsabili di ampie sacche di sottosalario per migliaia di lavoratori e di violazione dei diritti elementari di libertà.

Altre parti della legge possono essere aggiustate e migliorate, però, credo che ora sia fondamentale fare presto e approvare la legge.

Da qui bisogna ripartire per una nuova stagione di qualificazione della contrattazione collettiva autonoma nel comparto della cooperazione per dare anche attraverso questa via un impulso alla crescita di nuove cooperative, nel Mezzogiorno e nei settori dell'innovazione e servizi, mettendo al centro questa figura originale e del socio lavoratore, nella stragrande maggioranza dei casi iscritto alla CGIL o alla CISL e UIL, che in quanto partecipe della vita e della gestione della cooperativa non può essere un lavoratore di serie B, con meno diritti di altri.

* Ufficio problemi cooperazione Cgil

